

POLICY SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1

Il Gestore ha provveduto a disciplinare la gestione dei conflitti di interesse e, di seguito, si riporta un estratto delle modalità operative adottate, unitamente alle principali informazioni necessarie a comprenderle, per salvaguardare gli interessi degli Investitori.

1. Gestione dei conflitti di interesse

La procedura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse del Gestore si prefigge in particolare di:

- individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi degli Investitori;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- mantenere tali procedure e misure in condizioni utili a poter prevenire il danno effettivo agli interessi degli Investitori.
- Informare preventivamente i potenziali investitori, qualora sussista un conflitto di interesse, che può ledere gravemente i loro interessi attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul Portale e attraverso sistemi di posta elettronica.

2. Cos'è un "conflitto di interesse"

Nell'espletamento dell'attività di gestione del Portale, attraverso la quale vengono offerti in sottoscrizione strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale delle Emittenti, potrebbero verificarsi situazioni di conflitto di interesse, quando gli interessi del Gestore e quelli dell'Investitore o del Gestore e dell'Emittente, sono potenzialmente in contrasto fra di loro.

Può pertanto generarsi una situazione di conflitto di interesse nel momento in cui il Gestore:

- ha un interesse speciale, diverso dall'interesse dell'Investitore, nel risultato del servizio fornito;
- riceve benefici monetari o di altra natura da una terza parte per servizi forniti, al di là degli ordinari compensi e commissioni applicati secondo quanto indicato sul Portale;
- promuove Offerte nelle quali sussista uno specifico interesse dei Soci o dei propri amministratori che potrebbe confliggere con quello degli Investitori.

Le misure adottate dal Gestore per gestire le situazioni di conflitto individuate sono riconducibili alle categorie di seguito elencate.

FUNDERA S.r.l. - P.IVA 08599760967 - www.fundera.it - info@fundera.it
Cap. soc. € 10.000 i.v.

Sede Legale Via Ugo Bassi, 3 - 20159 Milano –

Unità Operativa Via XII Ottobre, 2/101A, 16121 – Genova

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano REA 2036450 e Registro dei Gestori Ordinari di Portali presso la Consob con il n° 9.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte della capogruppo "Frigiolini & Partners Merchant S.r.l." Via XII Ottobre, 2/101/a – 16121 Genova (P.I. 02326830995)

3. **Strategia per la mappatura e la gestione dei conflitti di interesse**

Il Gestore individua i conflitti di interessi che possono sorgere tra tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano alle attività per cui il Gestore ha ricevuto specifica autorizzazione (es. gli emittenti, il Gestore, gli investitori, i consulenti e più in generale tutti gli stakeholders).

Le fattispecie più esposte al rischio di un conflitto sono individuate secondo un approccio risk-based, ossia secondo delle valutazioni svolte dal Gestore che siano in grado di stimare ex ante il grado e l'entità del danno derivante da una contrapposizione di interessi.

La stima del danno viene condotta secondo un apprezzamento di tipo economico, finanziario e reputazionale, nonché secondo un principio di tutela dell'integrità e del buon funzionamento del mercato.

Le valutazioni sono svolte dal Consiglio di Amministrazione o, qualora nominato, da un comitato a cui è affidato tale compito, e possono essere di tre tipi:

- 1) non rilevano alcun conflitto di interesse;
- 2) rilevano un conflitto di interesse ma il rischio può essere gestito mediante l'adozione di specifiche misure organizzative e di controllo;
- 3) rilevano un conflitto di interesse ed il rischio di danneggiare uno o più portatori di interesse è talmente elevato che rendono inopportuno l'erogazione del servizio.

Le fattispecie esposte al rischio di conflitti vengono segnalate da tutti i portatori di interessi agli amministratori del Gestore o ai propri dipendenti/collaboratori.

Se il conflitto di interesse risulta comunque gestibile, il Gestore può erogare il servizio adottando uno o più misure di mitigazione del rischio, denominate "Presidi", che siano in grado di scongiurare o affievolire la contrapposizione di interessi.

I Presidi sono adottati per ridurre al minimo il rischio individuato e sono soggetti a monitoraggio costante al fine di valutarne l'effettiva capacità di raggiungere i risultati sperati.

4. **Presidi**

Il Gestore adotta dei presidi definiti "generalisti", in quanto applicabili a tutte le fattispecie coinvolte, e hanno lo scopo di garantire l'equità dei servizi offerti nei confronti di emittenti, investitori ed altri portatori di interessi.

Tuttavia, in casi particolari, ovvero laddove possano emergere fattispecie che non risultano sufficientemente gestibili dai Presidi Generali, possono essere introdotte delle misure c.d. "presidi speciali" in grado di gestire al meglio i conflitti identificati.

Tali Presidi Speciali possono essere adottati in occasione di una o più operazioni, ad uno o più emittenti, verso uno o più investitori - identificati anche in gruppi - e possono avere un'efficacia limitata nel tempo.

Presidi Generali

1. Nel caso in cui sussista uno o più rapporti commerciali fra l'Emittente e (i) i soci del Gestore, ovvero (ii) altre società nelle quali i soci o gli amministratori del Gestore rivestano cariche sociali, incarichi di consulenza ovvero partecipazioni societarie maggiori del 15%, la decisione di accettare la pubblicazione dell'Offerta sul Portale sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione del Gestore, previa informativa da parte del soggetto potenzialmente in conflitto di interessi su natura, termini, origine e portata di tale interesse e con astensione del voto da parte dello stesso.

Ove il Consiglio di Amministrazione ritenesse comunque di dare corso all'Offerta sul Portale, malgrado la sussistenza di un (ancorché potenziale) conflitto di interessi, esso dovrà adeguatamente motivare la decisione e indicare le cautele adottate per prevenire eventuali pregiudizi a danno della Società, dell'Emittente e degli Investitori. Tale decisione dovrà inoltre essere visibile (anche in forma sintetica) sulla pagina relativa all'Offerta dove insiste tale conflitto di interesse.

Nel caso in cui la società dovesse dotarsi di un Collegio Sindacale, la procedura che precede dovrà essere integrata con la richiesta di un parere consultivo preventivo al predetto organo, che dovrà rimanere allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato in merito.

2. Nel caso in cui il Gestore pubblicizzi le Offerte presenti sul proprio Portale mediante canali diversi dal Portale stesso (es. road show, web-marketing, ecc.), all'Offerente dovrà garantire:

- equità nel trattamento economico eventualmente applicato;
- parità di accesso ed utilizzo degli strumenti di promozione;
- equità nella promozione delle Offerte presenti sul Portale;

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile garantire a tutte le Offerenti le stesse condizioni, il primo Consiglio di Amministrazione del Gestore ne esamina le ragioni e valuta le possibili iniziative da promuovere per ristabilire i principi di equità e trasparenza richiesti dal regolamento e dal mercato.

Presidi Speciali

Al momento non sono sorte fattispecie che hanno determinato l'adozione di presidi speciali.

5. **Informativa**

Qualora le procedure organizzative ed amministrative adottate per garantire e proteggere gli interessi degli Investitori non possano essere attuate o non vengano ritenute dal Gestore sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, un'adeguata protezione degli interessi degli Investitori, il Gestore, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta o prima di concludere l'Offerta, fornirà agli Investitori le informazioni relative alla situazione di conflitto di interessi in modo da fornire agli stessi gli elementi necessari per decidere se concludere o meno l'operazione che presenta tale situazione di conflitto.

FUNDERA S.r.l. - P.IVA 08599760967 - www.fundera.it - info@fundera.it
Cap. soc. € 10.000 i.v.

Sede Legale Via Ugo Bassi, 3 - 20159 Milano –

Unità Operativa Via XII Ottobre, 2/101A, 16121 – Genova

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano REA 2036450 e Registro dei Gestori Ordinari di Portali presso la Consob con il n° 9.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte della capogruppo "Frigiolini & Partners Merchant S.r.l." Via XII Ottobre, 2/101/a – 16121 Genova (P.I. 02326830995)

6. Rifiuto ad operare

Qualora si ritenga di non poter in alcun modo gestire e controllare una situazione di conflitto di interesse, il Gestore si riserva la possibilità di non prendere alcun incarico dall'Emittente.

7. Revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse

Allo scopo di mantenere una policy efficace nella gestione dei conflitti, aggiornata nel tempo, al variare delle fattispecie di conflitto, ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio agli Investitori, i contenuti del presente documento vengono sottoposti a revisione annuale.

Si fa inoltre presente che:

- il Gestore appartiene ad un gruppo e, pertanto, la revisione della presente policy è condizionata dai legami partecipativi;
- il Gestore viene remunerato dalle società Emittente attraverso l'applicazione di una commissione pari ad una percentuale dell'ammontare raccolto tramite l'Offerta ed eventualmente dagli investitori in misura fissa o variabile a seconda delle tariffe di tempo in tempo applicate;

Poiché con riferimento alle operazioni inerente alle Offerte delle società Emittenti, proposte attraverso il Portale, il Gestore potrebbe trovarsi in conflitto di interessi (per effetto delle commissioni che riceve dall'Emittente), il Gestore ha adottato le procedure descritte nel Capitolo A, volte a garantire che le informazioni fornite agli Investitori siano chiare, complete, esaustive e non fuorvianti.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 della Delibera CONSOB n. 18592/13 (regolamentazione per la gestione di un portale di crowdfunding), e s.m.i. il Gestore si adopera per evitare conflitti di interesse che incidano negativamente sugli interessi degli Investitori e delle Emittenti e verifica, preliminarmente e per ciascuna Offerta, l'inesistenza di interessi tra i soggetti che intervengono a diverso titolo nell'attività di predisposizione dell'Offerta (ad esempio: Emittente, consulenti, ecc.).

8. Versione aggiornata della presente policy

La presente Policy è soggetta ad approvazione o ratifica annuale da parte del CdA di Fundera ed è in produzione sul Portale nella versione: "Marzo 2021".

FUNDERA S.r.l. - P.IVA 08599760967 - www.fundera.it - info@fundera.it
Cap. soc. € 10.000 i.v.

Sede Legale Via Ugo Bassi, 3 - 20159 Milano –

Unità Operativa Via XII Ottobre, 2/101A, 16121 – Genova

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano REA 2036450 e Registro dei Gestori Ordinari di Portali presso la Consob con il n° 9.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte della capogruppo "Frigiolini & Partners Merchant S.r.l." Via XII Ottobre, 2/101/a – 16121 Genova (P.I. 02326830995)